

DELIBERAZIONE 18 GIUGNO 2025
253/2025/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA [OMISSIS], NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO AD UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO ASSOCIATO AL POD [OMISSIS]

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1344^a riunione del 18 giugno 2025

VISTI:

- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 617/2023/R/eel e, in particolare, l'Allegato B, recante il "Testo Integrato della regolazione della Qualità Commerciale dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica" (di seguito: TIQC);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la norma CEI 0-21;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota (prot. 44951 del 4 luglio 2023), con cui il Direttore della Direzione Legale ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato in data 29 gennaio 2025 (prot. Autorità 5963 del 29 gennaio 2025), [omissis] (di seguito: [omissis] o reclamante) ha richiesto a e-distribuzione S.p.A. (di seguito: e-distribuzione o gestore o distributore/impresa distributrice) il riconoscimento degli indennizzi automatici per il ritardo nello spostamento di due misuratori di produzione, relativi ad altrettanti impianti di produzione da fonte solare, associati ai POD [omissis] e [omissis], ubicati in [omissis] a [omissis];
2. con nota del 7 febbraio 2025 (prot. 8203), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo con riferimento all’impianto fotovoltaico associato al POD [omissis] e l’archiviazione, per vizi procedurali, con riferimento alla contestazione relativa all’impianto fotovoltaico associato al POD [omissis];
3. in data 25 febbraio 2025 (prot. Autorità 13371 del 25 febbraio 2025), e-distribuzione ha inviato la propria memoria difensiva;
4. in data 13 marzo 2025 (prot.17705), l’Autorità ha trasmesso una richiesta di informazioni al reclamante;
5. in data 17 marzo 2025 (prot. Autorità 18473 del 17 marzo 2025), [omissis] ha fornito le informazioni richieste;
6. in data 14 maggio 2025 (prot. 33522), l’Autorità ha comunicato alle parti la necessità di condurre ulteriori approfondimenti istruttori in merito alle circostanze di fatto e di diritto della contestazione, chiedendo contestualmente al reclamante il consenso alla proroga di ulteriori due mesi del termine di conclusione del procedimento;
7. in data 15 maggio 2025, la Direzione Infrastrutture Energia ha trasmesso il proprio parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della Disciplina;
8. in data 16 maggio 2025, (prot. Autorità 34856 del 19 maggio 2025) [omissis] ha acconsentito alla suddetta proroga.

QUADRO NORMATIVO:

9. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TIQC:
 - il Titolo 1 che individua le “*Disposizioni generali*”, articolo 2 rubricato “*Definizioni*”, comma 1 e in particolare le lettere:
 - i. x), che definisce l’“*esecuzione di lavori complessi*” come “*la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d’arte dell’impianto di proprietà del distributore, su richiesta del richiedente, in tutti i casi non compresi nella definizione di esecuzione di lavori semplici*”;
 - ii. y), che definisce l’“*esecuzione di lavori semplici*” come “*la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d’arte dell’impianto in bassa tensione di proprietà del distributore, su richiesta del richiedente, eseguita con interventi limitati alla presa; sono da considerarsi lavori semplici in bassa tensione (...) ogni spostamento di un gruppo di misura per forniture ordinarie o temporanee eseguito con interventi sulla presa*”;

- iii. cc), che definisce il “gruppo di misura” come “l’insieme di apparecchiature poste presso il punto di consegna dell’energia elettrica al cliente finale, atto a misurare l’energia elettrica fornita ed eventualmente dedicato ad altre funzioni caratteristiche del punto di consegna”;
 - iv. hh), che definisce la “presa”, tra l’altro, come “la conduttura in bassa tensione, in partenza da un nodo esistente, che alimenta un singolo cliente finale”;
 - il Titolo 3 che individua i “Livelli specifici e generali di qualità commerciale” e in particolare:
 - i. l’articolo 22 rubricato “Livelli specifici di qualità commerciale del servizio” con la Tabella 1;
 - il Titolo 4 che disciplina gli “Indennizzi automatici” e in particolare:
 - i. l’articolo 26 rubricato “Casi di indennizzo automatico”;
10. la norma CEI 0-21 e, in particolare:
- il punto 12.1 il quale recita che “per i punti di immissione riferiti a impianti di produzione per i quali l’energia elettrica immessa non coincide con l’energia elettrica prodotta, il sistema di misura dell’energia elettrica immessa ed eventualmente prelevata è installato nell’impianto di rete per la connessione (...) mentre il sistema di misura dell’energia elettrica prodotta è installato all’interno della proprietà del produttore o al confine di tale proprietà”;
 - il punto 3.38 che definisce l’“impianto di rete per la connessione”, come “la porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete, compresa tra il punto di inserimento e il punto di connessione”.

QUADRO FATTUALE:

- 11. In data 22 giugno 2012, e-distribuzione ha attivato sul POD [omissis], intestato al reclamante, una sezione di impianto di produzione fotovoltaica con una potenza nominale di 4,6 kW. Il misuratore di produzione installato presentava il codice 11E6E5171-00903333;
- 12. in data 31 maggio 2021, il misuratore installato in fase di attivazione dell’impianto viene sostituito con un nuovo misuratore avente codice 20E4E5KE1-01010892;
- 13. in data 6 giugno 2024, [omissis] ha inoltrato a e-distribuzione la richiesta di spostamento del misuratore di produzione *de quo*;
- 14. in data 7 giugno 2024, il gestore ha inviato al reclamante “la modulistica all’uopo predisposta per la richiesta di spostamento”, chiedendone la restituzione corredata “dalla ricevuta di versamento dell’importo forfettario pari a 122 euro (comprensivo di IVA) quale anticipo”;
- 15. in data 9 giugno 2024, [omissis] ha ritrasmesso, tramite PEC, a e-distribuzione il modulo firmato e la disposizione di bonifico richiesti;
- 16. in data 18 giugno 2024, e-distribuzione ha effettuato un sopralluogo presso l’impianto fotovoltaico nel corso del quale è stato consegnato al reclamante il modulo di specifica tecnica, con indicate le attività da effettuare a cura del produttore per poter completare il richiesto intervento di spostamento del misuratore di produzione;

17. in pari data, viene attivata dal gestore una seconda sezione di impianto di produzione fotovoltaica con potenza nominale di 12 kW e sistema di accumulo con potenza nominale di 10 kW. Il misuratore di produzione installato è identificato dal codice 23E4E5XA1-00163899;
18. in data 21 giugno 2024, e-distribuzione ha pubblicato sul proprio Portale Produttori (di seguito: Portale) il preventivo di spesa, indicando i costi a carico del produttore per lo spostamento del misuratore di produzione associato all'impianto di produzione del reclamante e i tempi massimi previsti per l'esecuzione dell'intervento oggetto del preventivo, pari a 50 giorni lavorativi a decorrere dalla data di accettazione del preventivo;
19. in data 25 giugno 2024, il reclamante ha trasmesso, tramite il Portale, l'accettazione del suddetto preventivo, l'avvenuto pagamento dell'importo richiesto e la comunicazione di fine opere a cura del produttore;
20. in data 26 giugno 2024, e-distribuzione ha comunicato a [omissis] di aver ricevuto la comunicazione relativa al completamento delle opere a suo carico segnalando, al contempo, per errore, la mancata ricezione dell'accettazione del preventivo;
21. in data 10 luglio 2024, il reclamante ha trasmesso nuovamente l'accettazione del preventivo, affermando che il documento sollecitato era stato caricato sul Portale già in data 25 giugno 2024 nella sezione "invio documentazione integrativa";
22. in data 31 agosto 2024, [omissis] ha sporto un reclamo al gestore chiedendo l'esecuzione dello spostamento del misuratore entro i 50 giorni lavorativi previsti nel preventivo e il riconoscimento dell'indennizzo automatico per il ritardo nell'effettuazione della suddetta prestazione;
23. data 9 settembre 2024, il gestore ha eseguito l'intervento richiesto;
24. a partire dal 1 gennaio 2025, il POD oggetto di reclamo è passato sotto la gestione della società di distribuzione Duereti S.r.l, che ha acquisito la concessione della porzione di rete in cui rientra l'utenza del reclamante, per effetto di atto di conferimento, da parte di e-distribuzione del 28 novembre 2024, rep 71319, racc. 37079, del ramo di azienda costituito dagli asset per l'esercizio della rete elettrica di distribuzione dell'energia elettrica in media e bassa tensione in alcuni Comuni della cinta Ovest-Sud-Est di Milano e del territorio della Valtrompia della provincia di Brescia; e-distribuzione risponde, in ogni caso, del proprio operato fino al 31 dicembre 2024;
25. in data 29 gennaio 2025, il reclamante ha esperito, con esito negativo, una procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità;
26. in pari data, [omissis] ha adito la presente sede giustiziale.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

27. [omissis] chiede il “*riconoscimento degli indennizzi previsti per lavori semplici oltre i tempi*”, in quanto “*Il distributore di rete ha impiegato 53 giorni lavorativi per lo spostamento di due misuratori di produzione*”;
28. il reclamante afferma, altresì, che “*È possibile che il distributore all'insaputa del richiedente abbia configurato l'intervento come complesso, pur non essendocene*

ragione poiché trattandosi di misuratori di produzione le linee di connessione non sono competenza del distributore. Nella fattispecie, le basette erano già predisposte nella nuova posizione al momento della richiesta. Ciononostante l'esecuzione sarebbe andata oltre anche ai 50 giorni lavorativi previsti per i lavori complessi”.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

29. e-distribuzione afferma che *“in data 21/06/2024 ED ha inviato al reclamante il preventivo di spesa protocollo E-DIS 21/06/2024 0690273, con il quale sono stati indicati (...) i tempi massimi previsti per l'esecuzione dell'intervento oggetto del preventivo, pari a 50 giorni lavorativi a decorrere dalla data di accettazione del preventivo”*;
30. il gestore dichiara altresì, che *“nel testo del preventivo non è stato fatto alcun riferimento ad un indennizzo automatico, in quanto lo spostamento del misuratore di produzione richiesto dal produttore è una tipologia di lavoro per la quale non si applica la disciplina degli indennizzi automatici previsti dalla Delibera n° 617/2023 all. B – TIQC – oppure dalla Delibera n° 99/08 e s.m.i. – TICA – dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”*;
31. pertanto, e-distribuzione - pur ammettendo *“il mancato rispetto delle tempistiche indicate nel preventivo di spesa”* poiché *“la conclusione dei lavori di spostamento dei misuratori è stata di 53 giorni lavorativi”* - precisa *“che non è prevista l'erogazione di alcun indennizzo, in quanto non contemplato dal quadro regolatorio vigente per questa tipologia di intervento”*.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

32. In via preliminare, corre l'obbligo di evidenziare che la presente decisione ha come oggetto la richiesta di spostamento del solo misuratore associato al POD [omissis], di proprietà di [omissis], per il quale il reclamo è stato avviato, essendo stata archiviata, per vizi procedurali, la posizione relativa all'impianto fotovoltaico associato al POD [omissis], come meglio specificato al precedente punto 2 della presente deliberazione;
33. nel merito, il *thema decidendum* della presente controversia verte nello stabilire se il reclamante abbia diritto all'erogazione degli indennizzi automatici da parte di e-distribuzione per il ritardo nello spostamento del suddetto misuratore di produzione;
34. a tal fine, posto che l'*an* del ritardo non è oggetto di contestazione essendo stato riconosciuto dal gestore, si tratta di stabilire l'eventuale *quantum* valutando se la prestazione contestata rientri nella definizione di “lavori semplici” o di “lavori complessi”, per i quali il TIQC prevede gli indennizzi in caso di ritardo nell'effettuazione della prestazione;
35. al riguardo, si evidenzia, *in primis*, che *“l'impianto di rete per la connessione”* è un impianto dell'impresa distributrice, come indicato al punto 3.38 della Norma CEI 0-21, e in tale impianto si trovano i sistemi di misura dell'energia elettrica immessa ed eventualmente prelevata, mentre la medesima norma indica che *“il sistema di misura*

dell'energia elettrica prodotta è installato all'interno della proprietà del produttore o al confine di tale proprietà", quindi tale sistema di misura è collocato nell'impianto del reclamante;

36. inoltre, sulla base delle definizioni di “*lavori complessi*” e di “*lavori semplici*”, riportate all'articolo 2, comma 1, rispettivamente lettere x) e y) del TIQC - vista anche la definizione di “*presa*” contenuta alla lettera hh) del medesimo articolo 2, comma 1 - si deve concludere che tali lavori, siano essi semplici o complessi, fanno sempre riferimento a impianti in BT del distributore, ossia riguardano la modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto di proprietà del distributore. A titolo di esempio, si può citare lo spostamento dei gruppi di misura per forniture intese come prelievi di energia dalla rete effettuate sulla presa, ossia sulla conduttura in bassa tensione, in partenza da un nodo esistente, che alimenta un singolo cliente finale;
37. lo spostamento del misuratore di produzione, invece, non richiede un intervento sugli impianti del distributore, in quanto esso non è situato sulla presa, ossia non è inserito nell'impianto di proprietà del distributore e non è parte di un gruppo di misura per fornitura. Pertanto, tale prestazione non rientra né nella tipologia di “*lavori semplici*” – come sostenuto erroneamente dal reclamante – né nella tipologia di “*lavori complessi*” disciplinate dal TIQC;
38. conseguentemente, il reclamante non ha diritto all'erogazione di indennizzi automatici ai sensi del Titolo 4 del TIQC, in quanto all'articolo 26 sono previsti indennizzi automatici in relazione ai soli casi di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità commerciale del servizio di cui la prestazione in parola non fa parte, come motivato in precedenza;
39. si evidenzia, inoltre, che neppure il TICA disciplina la prestazione contestata e, pertanto, è esclusa anche in questo caso l'erogazione di indennizzi automatici a favore del reclamante;
40. ciò significa che il ritardo nello spostamento del misuratore di produzione deve essere valutato unicamente sulla base della tempistica massima indicata nel preventivo di spesa emesso da e-distribuzione in data 21 giugno 2024 e pari a 50 giorni lavorativi a decorrere dalla data di accettazione del preventivo medesimo;
41. pertanto, considerando che il tempo trascorso dalla data di accettazione del preventivo (25 giugno 2024) e la data di conclusione dei lavori di spostamento del misuratore (9 settembre 2024) è stato di 53 giorni lavorativi, il ritardo contestato deve essere quantificato in 3 giorni lavorativi;
42. per contro, nel citato preventivo di spesa non sono previsti indennizzi automatici in caso di ritardo nell'effettuazione dell'intervento indicato;
43. in conclusione, risulta accertato che [omissis] non ha diritto all'erogazione di indennizzi automatici per il ritardo di e-distribuzione nello spostamento di un misuratore di produzione relativo ad un impianto fotovoltaico associato al POD [omissis];
44. pertanto, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo risulta infondato;

45. ogni altra argomentazione delle parti non espressamente esaminata dal Collegio è stata ritenuta irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidonea a supportare una diversa conclusione

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da [omissis] nei confronti di e-distribuzione S.p.A., in relazione alla richiesta di spostamento di un misuratore di produzione relativo ad un impianto fotovoltaico associato al POD [omissis];
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

18 giugno 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini